

Deliberazione della Giunta Regionale n. 272 del 4 marzo 2006

Allegato B

**INDIRIZZI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE: Upb 3.11.30 - Cap. 5004.**

**1. Tipologia delle iniziative ammissibili a contributo.**

Ai fini dell'attuazione delle attività di sostegno finanziario in favore delle biblioteche, ai sensi delle Leggi Regionali 4 settembre 1974, n. 49, e 3 gennaio 1983, n. 4, i soggetti di cui al paragrafo successivo possono richiedere contributi, a valere sui fondi stanziati sull'Upb 3.11.30 - cap. 5.004 -, per le finalità di seguito riportate:

- a realizzazione di mostre di materiale storico e artistico
- b progetti di animazione bibliotecaria e promozione di iniziative per lo sviluppo dei servizi all'utenza.
- c convegni di studio in materia di biblioteche e musei.

**2. Modalità di presentazione delle istanze.**

Possono presentare istanza di contributo per le finalità di cui al paragrafo precedente le biblioteche di ente locale e d'interesse locale, e anche associazioni, fondazioni, istituzioni culturali, scuole, università, enti ecclesiastici ad esclusione delle persone fisiche e delle persone giuridiche con fini di lucro.

Può essere presentata istanza per una sola delle finalità di contributo previste.

Le biblioteche di ente locale e di interesse locale possono presentare istanza di contributo, se in possesso dei seguenti **requisiti minimi**:

- a) assenza di barriere architettoniche<sup>1</sup>;
- b) rispetto delle normative di sicurezza e antincendio;
- c) area dei servizi al pubblico non inferiore a 75 mq.;
- d) orario di apertura al pubblico non inferiore a 12 ore settimanali;
- e) dotazione di personale non inferiore a 1 unità lavorativa a tempo pieno, dotata di adeguata preparazione professionale e interamente dedicata al servizio della biblioteca;
- f) dotazione documentaria non inferiore a 1500 volumi;
- g) impegno di spesa per la gestione pari almeno a 5.000,00 Euro nell'anno corrente;
- h) partecipazione alla rilevazione statistica realizzata nell'anno precedente a quello corrente<sup>2</sup>;
- i) regolare rendicontazione degli eventuali contributi ricevuti nei cinque anni precedenti (con l'esclusione di quelli eventualmente assegnati nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente)<sup>3</sup>.

Per le biblioteche di ente locale possono essere prese in considerazione le istanze, ai fini della concessione dei contributi, se nell'istanza stessa o agli atti d'ufficio sussiste la seguente documentazione:

- a) istanza inoltrata entro e non oltre il 30 maggio, formulata mediante adozione di atto deliberativo, comprendente:
  - 1) Dichiarazione esplicita della specifica finalità tra quelle indicate al parag. precedente per la quale si richiede il contributo;
  - 2) programma dettagliato dell'iniziativa che si propone di realizzare<sup>4</sup>;
  - 3) preventivo analitico delle spese che s'intendono sostenere con l'eventuale contributo regionale (sono da escludersi le spese per materiali di mero consumo);
  - 4) orario di apertura al pubblico;
  - 5) indicazione del patrimonio librario posseduto;
  - 6) importo della previsione di spesa che nell'anno corrente l'ente proprietario ha stabilito per la gestione della biblioteca;
  - 7) numero delle unità di personale tecnico impegnato;

---

<sup>1</sup> - A questo requisito si deroga solo nel caso di Biblioteche, in possesso di raccolte culturalmente rilevanti, aventi sede in edifici di valore storico architettonico debitamente attestato in sede di istanza.

<sup>2</sup> - Sono escluse da questo adempimento le biblioteche istituite da meno di due anni.

<sup>3</sup> - La verifica della regolarità della posizione di ciascun soggetto istante in ordine a tale requisito è condotta d'ufficio.

<sup>4</sup> - Per la corretta compilazione dei programmi delle iniziative che s'intendono realizzare occorre seguire le indicazioni contenute in apposita circolare diramata dal Settore Musei e Biblioteche.

- b) deliberazione istitutiva della biblioteca;
- c) eventuale documentazione formale relativa alla costituzione in istituzione o all'utilizzo di altre forme di gestione previste dalla vigente normativa sugli enti locali;
- d) regolamento della biblioteca e deliberazione della sua adozione;
- e) planimetria dei locali in cui la biblioteca ha sede, completa di indirizzo;
- f) numero di codice fiscale della biblioteca o dell'Ente di appartenenza;

Può essere omesso l'invio delle documentazioni indicate alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f), se già inviate in data non anteriore all'anno 2003, se ancora in vigore e se non si sono verificate variazioni in merito.

Per le biblioteche d'interesse locale possono essere prese in considerazione le istanze per la concessione di contributi, se nell'istanza stessa o agli atti d'ufficio sussiste la seguente documentazione:

- a) istanza inoltrata entro il 30 maggio, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in carica, comprendente:
  - 1) Dichiarazione esplicita della specifica finalità tra quelle indicate al paragrafo precedente per la quale si richiede il contributo;
  - 2) programma dettagliato dell'iniziativa che si propone di realizzare<sup>5</sup>;
  - 3) preventivo analitico delle spese che s'intendono sostenere con l'eventuale contributo regionale (sono da escludersi le spese per materiali di consumo);
  - 4) orario di apertura al pubblico;
  - 5) indicazione del patrimonio librario posseduto;
  - 6) importo della previsione di spesa che nell'anno corrente l'ente proprietario ha stabilito per la gestione della biblioteca;
  - 7) numero delle unità di personale tecnico impegnato in biblioteca;
- b) atto costitutivo della biblioteca;
- c) atto costitutivo dell'ente proprietario qualora non coincidente con la biblioteca (da questo adempimento sono escluse le biblioteche emanazione di enti di natura giuridica pubblica);
- d) atto formale attestante l'apertura della biblioteca anche al pubblico esterno all'istituzione scolastica o universitaria (solo per le biblioteche scolastiche e universitarie);
- e) nulla osta alla presentazione dell'istanza rilasciato dall'ordinario canonico sotto la cui giurisdizione ricade la biblioteca (solo per le biblioteche ecclesiastiche);
- f) regolamento della biblioteca;
- g) planimetria dei locali in cui la biblioteca ha sede, completa d'indirizzo;
- h) numero di codice fiscale della biblioteca o dell'ente di appartenenza;
- i) indicazione delle generalità del legale rappresentante in carica, completa dei dati anagrafici e del numero di codice fiscale individuale e comprensiva di assenso all'uso di tali dati personali per esclusivi fini istituzionali e amministrativi, nonché dichiarazione di consapevolezza delle eventuali conseguenze penali in caso di dichiarazioni false (il tutto ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy e di disciplina delle autocertificazioni - va altresì allegata copia di un documento personale in corso di validità).

Qualora la gestione di una biblioteca di interesse locale sia, con atto formale, affidata ad altra istituzione senza fine di lucro, l'istanza di contributo può essere eventualmente presentata dall'ente gestore, con le medesime modalità descritte nei precedenti punti. In tal caso l'istanza andrà sottoscritta dal legale rappresentante in carica dell'ente gestore e dovranno essere altresì allegati ad essa l'atto formale di affidamento della gestione della biblioteca (dal quale risulti il conferimento all'ente gestore della potestà di richiedere contributi finanziari alle Pubbliche Amministrazioni in favore della biblioteca), nonché l'atto costitutivo, il codice fiscale e l'indicazione delle generalità del legale rappresentante in carica dell'ente gestore. I contributi eventualmente concessi sulla base di istanze presentate da enti gestori sono a tutti gli effetti da intendersi concessi ad esclusivo beneficio della biblioteca gestita.

Può essere omesso l'invio delle documentazioni indicate alle precedenti lettere b), c), d), f), g) ed h), se già inviate in data non precedente all'anno 2003, se ancora in vigore e se non si sono verificate variazioni in merito.

Per le associazioni, fondazioni, istituzioni, istituzioni culturali, scuole, università, enti ecclesiastici ad esclusione delle persone fisiche e delle persone giuridiche con fini di lucro, possono essere prese in

---

<sup>5</sup> - Idem nota 4.

considerazione le richieste di contributo se nell'istanza stessa o agli atti d'ufficio sussiste la seguente documentazione:

- a) istanza inoltrata entro il 30 maggio, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in carica, comprendente:
  - 1) Dichiarazione esplicita della specifica finalità tra quelle indicate al parag. precedente per la quale si richiede il contributo;
  - 2) programma dettagliato dell'iniziativa che si propone di realizzare<sup>6</sup>;
  - 3) preventivo analitico delle spese che s'intendono sostenere con l'eventuale contributo regionale;
- b) atto costitutivo (da questo adempimento sono escluse le istituzioni di natura giuridica pubblica);
- c) statuto;
- d) nulla osta alla presentazione dell'istanza rilasciato dall'ordinario canonico sotto la cui giurisdizione ricade l'ente proponente (solo per gli enti ecclesiastici);
- e) numero di codice fiscale;
- f) indicazione delle generalità del legale rappresentante in carica, completa dei dati anagrafici e del numero di codice fiscale individuale e comprensiva di assenso all'uso di tali dati personali per esclusivi fini istituzionali e amministrativi, nonché dichiarazione di consapevolezza delle eventuali conseguenze penali in caso di dichiarazioni false (il tutto ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy e di disciplina delle autocertificazioni - va altresì allegata copia di un documento personale in corso di validità).

Può essere omesso l'invio delle documentazioni indicate alle lettere b), c) ed e) del paragrafo precedente, se già inviate in data non precedente all'anno 2003, se ancora in vigore e se non si sono verificate variazioni in merito.

### 3. Esame istruttorio delle istanze

Per poter accedere ai contributi gli enti titolari di biblioteche e le altre istituzioni previste inoltrano, mediante comunicazione postale o consegna a mano, entro il 30 maggio e non oltre, istanza indirizzata alla Giunta Regionale della Campania, Settore Musei e Biblioteche. Per la verifica del rispetto del termine di presentazione fanno fede la data del timbro postale di partenza o la data di acquisizione al Settore per le istanze consegnate a mano.

Le istanze devono essere corredate dalla documentazione di cui al precedente paragrafo 2. I richiedenti curano la completezza e la regolarità dell'istanza presentata. Non viene effettuata alcuna successiva richiesta di integrazione degli atti eventualmente mancanti, né viene accettata alcuna ulteriore integrazione di quelli presentati.

Il Settore Musei e Biblioteche può eventualmente richiedere informazioni ulteriori per chiarire aspetti non sufficientemente evidenti nelle documentazioni comunque inviate nel termine prescritto.

Il Settore Musei e Biblioteche verifica la regolarità e la completezza delle istanze, di cui al precedente paragrafo 2, in sede di esame istruttorio delle richieste, nel corso del quale le classifica, a seconda della finalità di ciascuna.

### 4. Valutazione delle istanze

Le istanze, risultate regolari e complete all'esame istruttorio di cui al paragrafo precedente, vengono sottoposte ad una successiva valutazione di merito.

L'azione valutativa, a conclusione, è sintetizzata nell'assegnazione a ciascuna istanza, di un punteggio compreso tra un minimo di 0 e un massimo di 100 ed è finalizzata alla formazione di una graduatoria.

Vengono presi in considerazione i seguenti parametri valutativi, per la realizzazione di mostre di materiale storico e artistico, per progetti di animazione bibliotecaria e promozione di iniziative per lo sviluppo dei servizi all'utenza, nonché per convegni di studio in materia di biblioteche e musei. Ciascun parametro contrassegnato dalla modalità di assegnazione del punteggio relativo:

- |  |   |
|--|---|
| 1. valore sociale                                    | punteggio compreso tra un minimo di 0 e 20                      |
| 2. valore culturale                                  | punteggio compreso tra un minimo di 0 e 20                      |
| 3. durata del progetto                               | un punto per ogni giorno di manifestazione fino ad un max di 20 |
| 4. valore tecnologico                                | punteggio compreso tra un minimo di 0 e 20                      |
| 5. valore di management<br>bibliotecario e/o museale | punteggio compreso tra un minimo di 0 e 20                      |

---

<sup>6</sup> - Idem nota 4.

L'attribuzione dei punteggi relativi al valore sociale, tecnologico, culturale e di management bibliotecario dell'iniziativa proposta e/o della biblioteca richiedente viene effettuata in forma collegiale prendendo in considerazione quegli aspetti qualitativi e quantitativi, contenuti nell'istanza o comunque presenti agli atti d'ufficio.

#### **5 Determinazione dei contributi.**

A conclusione dell'attività di valutazione viene formulata la graduatoria delle richieste concernenti iniziative per la realizzazione delle attività previste dal cap. 5004.

L'importo dei singoli contributi a sostegno di iniziative finalizzate alla realizzazione di mostre di materiale storico e artistico, di sperimentazione di nuove tecniche di animazione e di convegni di studio potrà raggiungere un massimo di € 20.000 (ventimila) e comunque non potrà essere superiore al 50% della somma richiesta da ciascuna biblioteca.

Viene conferita facoltà al dirigente del Settore Musei e Biblioteche di assegnare contributi superiori all'importo precedentemente indicato, qualora tra le prime dieci istanze in graduatoria dovessero essere presenti iniziative di particolare rilevanza e suscettibili di rientrare in significativi obiettivi di politica bibliotecaria o se dovessero verificarsi significative variazioni nelle disponibilità di bilancio o nel numero delle istanze formalmente ammissibili.

Le biblioteche e gli altri beneficiari di contributo, ai sensi del presente provvedimento, non potranno altresì godere di contributi o assegnazioni a valere sui fondi della medesima Upb 3.11.30, di cui ai capitoli di bilancio n. 5.000 e n. 5.008.

L'importo delle assegnazioni è arrotondato, per difetto o per eccesso, per frazioni di 500 Euro.

Le biblioteche e gli altri beneficiari di contributo sono tenute a rendicontare l'iniziativa ammessa al contributo entro 18 mesi dalla concessione, successivi a quelli in cui il provvedimento di assegnazione è stato adottato.